



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Politiche Sociali

COMUNE DI CREMONA

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PNRR FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1, "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", INVESTIMENTO 1.3 – SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 – HOUSING TEMPORANEO - CUP D14H22000630007.

SCRITTURA PRIVATA

TRA:

La dott.ssa Eugenia Grossi, domiciliata per la carica in Cremona, in piazza del Comune n. 8, la quale interviene al presente atto in rappresentanza del **Comune di Cremona**, con sede in Piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197) (di seguito COMUNE) nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali; autorizzata alla stipula del presente contratto in forza del provvedimento di nomina sindacale

E

per i seguenti Soggetti erogatori Partner del Terzo settore:

....., nella sua qualità di legale rappresentante della **Fondazione Casa Famiglia Sant'Omobono Onlus** - C.F.con sede in Via

....., nella sua qualità di legale rappresentante della **Società Cooperativa Sentiero** - C.F.con sede in Via

....., nella sua qualità di legale rappresentante della
Società Centrale Femminile San Vincenzo - C.F.con sede in
Via

....., nella sua qualità di legale rappresentante della
Società Cooperativa Nazareth - C.F.con sede in Via
.....

....., nella sua qualità di legale rappresentante della
Servizi per l'Accoglienza Soc. Cooperativa Sociale - C.F.con
sede in Via

....., nella sua qualità di legale rappresentante della
La Tenda di Cristo - C.F.con sede in Via
.....

Premesso che :

- in data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu
- Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio 2022 di approvazione degli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, per linea di finanziamento e per Regione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022.
- Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 07.09.2022 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale". Presa d'atto

schede progettuali presentate e approvate e sottoscrizione dei relativi accordi per la realizzazione".

- . Accordo ai sensi dell'art. 5 co 6 D.lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità Sociale" del PNRR che prevede progettualità per l'implementazione di: b) Investimento 1.2 – percorsi di autonomia per persone con disabilità Sub investimento 1.2.1 , firmata dal Legale rappresentante del Comune di Cremona in data 13/09/2022, con cui sono definiti gli obblighi delle parti contraenti finalizzati alla realizzazione dell'intervento previsto nella Scheda Progetto presentata dal Comune di Cremona.

- L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Sociale cremonese tenutasi in data 22 marzo 2022, considerato che le risorse assegnate sono destinate all'implementazione di progettualità che hanno una ricaduta sull'intero Ambito Territoriale ha condiviso che il Comune di Cremona, in qualità di Ente capofila dell'Ambito presentasse la domanda formale per tutte e 7 le linee di finanziamento.

- In data 23 ottobre 2023, l'Assemblea dei Sindaci, facendo seguito all'aggiornamento fornito nella seduta del 15 giugno 2023, ha preso atto dello stato di avanzamento delle progettualità PNRR di cui il comune di Cremona è Ente capofila dell'Ambito, a suo tempo viste e definite a livello di Ambito nell'Assemblea del 22 marzo 2022

- Delibera di Giunta comunale n. 265 del 09.11.2023 che approva la Scheda Progettuale e il relativo aggiornamento per quanto concerne il PNRR Next Generation EU Misura 5 Inclusione e coesione - Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.1 - Housing First. CUP D14H22000630007.

Rilevato che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 1573/2025 del 02.09.2025 avente ad oggetto: " "PNRR – INVESTIMENTO M5C2 – INVESTIMENTO 1.3 – SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 – HOUSING TEMPORANEO finanziato dall'Unione Europea - Next Generation Eu - CUP D14H22000630007. Approvazione schema di avviso coprogettazione e relativi allegati e contestuale rideterminazione dell'accertamento di entrata", si approvava lo schema di avviso coprogettazione e relativi allegati.

- L' Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 02/09/2025 al 15/09/2025 ed è stato registrato al cronologico N° 2025 / 2415.
- Con determinazione dirigenziale n. 1703 del 19.09.2025 veniva nominata la Commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte relative alla procedura aperta di cui trattasi.
- Con Determinazione dirigenziale n. 1719/2025 del 22.09.2025 avveniva la Presa d'atto dei lavori della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte presentate per la procedura aperta per co-progettazione relativamente alla linea progettuale in questione.
- con determina dirigenziale n. del si è proceduto all'individuazione a seguito della coprogettazione degli ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) che metteranno a disposizione alloggi temporanei ("ALLOGGI PONTE"), ovvero soluzioni abitative transitorie comprensive dei relativi servizi di accompagnamento educativo e alla gestione dei servizi connessi.
- che il possesso dei requisiti in capo agli aggiudicatari è stato verificato con esito positivo;

Considerato che:

- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi indicati dalla linea di investimento 1.3 della Missione 5 Componente 2 del PNRR, rende opportuno il ricorso alla procedura di co- progettazione, al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore nella linea progettuale relativa all'Housing temporaneo;

- la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co- progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi, l'Ambito Sociale Territoriale di Cremona ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi;

Ricordato che:

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l’art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all’art. 128 della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la coprogettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

Precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

Atteso che attraverso che l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica , ha avuto esito regolare;

Richiamati i progetti definitivi elaborati dalle Parti frutto dei tavoli di co-progettazione; Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 117/2017, recante il “Codice del Terzo settore”;
- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale;
- la legge n. 241/1990 ed, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l’Avviso pubblico N° 2025 / 2415 relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto definitivo relativo al **CUP D14H22000630007**, elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione, in relazione al rispettivo documento progettuale preliminare di massima predisposto dall’Amministrazione procedente, posto a base della procedura di co-progettazione e presentato per il finanziamento a

valere sulla linea di investimento PNRR Missione 5 “Inclusione di coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – **INVESTIMENTO 1.3 – SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 – HOUSING TEMPORANEO - CUP D14H22000630007.**

2. Il suddetto progetto definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati, come così indicato: progetto definitivo **CUP D14H22000630007.**

3. Gli Enti erogatori partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, richiamato nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il Comune di Cremona, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi agli Enti erogatori partner i quali si assumono la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

5. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti.

Art. 3 – Durata

1. Le attività oggetto della presente Convenzione hanno avuto inizio con l'avvio della coprogettazione avvenuta in data 06 ottobre 2025 la prima seduta della stessa e avranno durata sino alla totale implementazione dei Progetti definitivi di cui all'art. 2 e comunque entro il 30 giugno 2026, con possibilità di richiesta di deroga dei termini per il completamento delle attività oltre la scadenza del 30 giugno 2026 e non oltre il termine del 31 agosto 2026. È pertanto da escludersi la possibilità di avviare nuovi interventi dopo la data del 30 giugno 2026

2. La rendicontazione relativa agli interventi realizzati dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.

3. Gli Enti erogatori partner si impegnano a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto 1 solo nel caso di accordi o

proroghe autorizzati dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici degli Enti erogatori partner

1. Gli Enti erogatori partner si impegnano a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantiscono la disponibilità a collaborare il Comune per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.

2. Gli Enti erogatori partner si impegnano a relazionare e rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e modalità stabiliti dalle disposizioni di riferimento del finanziamento del PNRR in oggetto e dall'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione sarà indirizzata al Comune di Cremona in quanto soggetto beneficiario e attuatore.

Nel caso di Enti erogatori partner associati in Associazione temporanea di scopo (ATS), l'Ente partner mandatario si impegna a rendicontare, anche per conto dei singoli Enti attuari partner che costituiscono (ATS), le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel piano finanziario e nelle modalità da definire in sede di co-progettazione. **Gli Enti partner devono effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute**, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità.

5. Gli Enti erogatori partner sono tenuti all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.

6. Gli Enti erogatori partner sono tenuti a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e

compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti erogatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione. Gli Enti erogatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

7. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

8. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 1 lettera j dell'Avviso 1/2022 (sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108).

Art. 6 - Obblighi specifici di PNRR

Nel presente affidamento trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

a) obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

b) principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

c) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

d) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

e) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";

f) superamento dei divari territoriali;

g) rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);

h) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

Relativamente al rispetto del principio del DNSH, si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'ATI si è impegnato a riservare una quota pari al 30 per cento sia di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia di occupazione femminile.

Art. 7 - Impegni specifici del Comune

1. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza degli Enti del Terzo Settore partner previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dagli Enti del Terzo Settore partner. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dagli Enti del Terzo Settore partner ed i trasferimenti potranno avvenire

solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida così come definito dall'allegato Progetto definitivo e comunque a cadenza trimestrale.

2. Il Comune riconosce i costi dell'attività espletata dagli Enti Partner sin dall'inizio della coprogettazione avvenuta in data 06 ottobre 2025.

Art. 8 - Risorse messe a disposizione

1. Le risorse a disposizione per la realizzazione delle progettualità oggetto della presente convenzione sono definite, così come evidenziato nel corso della cooprogettazione in euro 151.765,68 .

2. Tale importo deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso ministeriale 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Comune si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso pubblico 1/2022.

3. Le ripartizione delle risorse tra i soggetti partner avverrà in misura proporzionale al numero di beneficiari target che ciascuno degli alloggi messi a disposizione consentirà di raggiungere.

4. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso pubblico 1/2022, e in particolare all'art. 14 dello stesso avviso, qui integralmente richiamate.

5. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranches del contributo. In ogni caso il contributo assegnato dal Comune, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

6. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte degli Enti partner il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

7. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione delle progettualità in parola, previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel

rispetto di quanto previsto dal citato Avviso pubblico 1/2021, e di conseguenza una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1. Nei casi previsti al paragrafo precedente, gli Enti partner si impegnano a tenere indenne e manlevare il Comune qualora la revoca o riduzione delle risorse avvenga in conseguenza di proprie inosservanze rispetto agli obblighi rispettivamente assunti.

8. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse ministeriali, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti agli Enti partner saranno recuperati.

9. Gli Enti erogatori partner dovranno conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

10. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione dei Progetto definitivi, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese agli stessi. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione,

11. Gli Enti erogatori partner si intendono del tutto soddisfatti di ogni loro avere per cui non potranno reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi.

12. Gli Enti partner non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento; - qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

13. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.

14. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi agli Enti partner avverranno nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione al Comune, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di

riferimento, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:

- a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia.
- b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
- c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi;
- d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune di Cremona funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNRR, tra i quali i criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del medesimo Avviso 1/2022.

15. La liquidazione dei rimborsi agli Enti erogatori partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 9 – Assicurazioni

1. Gli Enti erogatori partner sono gli unici e soli responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che i medesimi Enti erogatori

2. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico degli Enti partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti attuatori partner medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

1. Gli Enti erogatori partner assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al Comune formali dichiarazioni di conto corrente come sotto indicato. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati agli Enti partner.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Gli Enti partner si impegnano a comunicare entro sette giorni al Comune ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

- conto corrente intrattenuto presso la Banca
..... intestato
a.....
..... Cod. IBAN (codice di 27 cifre)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base

della convenzione stessa, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 12 – Riservatezza

1. Gli Enti erogatori partner sono tenuti al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune di Cremona.
2. In particolare, gli Enti partner hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della coprogettazione in essere.
4. Gli Enti partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. Gli Enti partner potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, gli Enti erogatori partner potranno assumere il ruolo di Responsabili del trattamento di dati personali di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali, quale Titolare del trattamento, previa valutazione di quanto previsto dalla normativa

europea in materia. Gli Enti partner saranno pertanto individuati quali Responsabili del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nella presente Convenzione e che i medesimi Enti attuatori si impegnano ad adempiere.

2. Gli Enti partner si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

3. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento, in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Art. 14 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli Organismi

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione dal Comune.

3. Nel caso di trasformazioni degli Enti erogatori partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.

4. Gli Enti erogatori partner si obbligano a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Enti partner, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 15 – Risoluzione della Convenzione e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli della presente convenzione, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio degli Enti erogatori partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività;
- dopo tre formali diffide ad adempiere;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;

- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto agli Enti attuatori partner interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, gli Enti partner interessati si impegnano a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento ministeriale.

4. Nel caso in cui una somma erogata agli Enti attuatori partner debba essere recuperata in tutto o in parte, gli stessi si impegnano a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme

eventualmente ancora dovute agli Enti attuatori partner interessati. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. Gli Enti attuatori partner, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifestano sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

6. Resta salva la facoltà per il Comune di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

8. Si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore degli Enti partner, a quanto previsto dal citato Avviso pubblico ministeriale 1/2022.

Art. 16 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, gli Enti erogatori partner hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo

quanto previsto dalla presente Convenzione. Gli Organismi rinunciano espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. Gli Enti erogatori partner entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 devono richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

4. La presente convenzione può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, gli Enti erogatori partner si impegnano ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

Art. 17 – Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere agli Enti attuatori partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti erogatori partner si impegnano ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico degli Enti erogatori partner maggiori spese.

2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, gli Enti erogatori partner si obbligano, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune di Cremona.

2. Gli Enti erogatori partner sono tenuti a loro volta a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 19 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Cremona. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 20 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di coprogettazione, Si richiama altresì l'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 21 – Osservanza della normativa

1. Gli Enti erogatori partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre a quanto previsto nella presente Convenzione, sono tenuti ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico degli Enti erogatori partner che non possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico degli Enti erogatori partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 22 – Spese di registrazione

1. Fanno carico agli erogatori partner tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'imposta di bollo è a carico degli Organismi salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 23 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Firme

COMUNE DI CREMONA

Firma digitale della ___Dott.ssa Eugenia Grossi_____

Fondazione Casa Famiglia Sant'Omobono Onlus

Firma digitale del _____

Società Cooperativa Sentiero

Firma digitale del _____

Società Centrale Femminile San Vincenzo

Firma digitale del _____

Società Cooperativa Nazareth

Firma digitale del _____

Servizi per l'Accoglienza Soc. Cooperativa Sociale

Firma digitale del _____

La Tenda di Cristo

Firma digitale del _____

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".*